

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 51

(Vigilanza)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza sui beni del demanio marittimo direttamente o avvalendosi di altre Amministrazioni pubbliche, statali e locali, con le quali sono stipulate apposite convenzioni, la cui copertura finanziaria è preventivamente reperita con specifica norma.